



## Copia di Deliberazione della Giunta Provinciale

N . 240 del  
**24/09/2013**

L'anno 2013 il giorno 24 del mese di Settembre alle ore 13:30 e nella solita sala provinciale delle adunanze la Giunta Provinciale si è riunita legalmente, previa regolare convocazione, nelle persone dei signori:

D'ordine del verbale

**OGGETTO:** Disciplina per l'attuazione delle disposizioni in materia di esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 2, della L n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'Accesso civico, ai sensi dell' art.5 del D.Lgs n. 33/2013

### ***Presenti***

DI GIUSEPPANTONIO ENRICO  
D'AMARIO DANIELE  
DI MARTINO REMO  
DI PRINZIO DONATELLO  
MONACO ALESSIO  
PETRUCCI MAURO

### ***Assenti***

TAVANI ANTONIO  
CAMPITELLI NICOLA  
CAPORRELLA EUGENIO  
MANCINI GIANFRANCA  
MARCELLO TONINO

Assiste il Segretario Generale Dott. Angelo RADOCCIA.

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, assume la presidenza il Sig. Presidente Enrico Di Giuseppantonio che apre la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Relazione il Presidente, Enrico Di Giuseppantonio

Premesso che

con Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 il legislatore è intervenuto in materia di conclusione dei procedimenti amministrativi, come disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, introducendo misure volte ad assicurare il rispetto, da parte delle Amministrazioni Pubbliche, dell’obbligo di emanazione dei provvedimenti nei termini prescritti;

tra le principali novità introdotte dal Decreto legislativo n.33 del 14/03/2013, “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, entrato in vigore il 20/4/2013, all’art.5 è stato disciplinato l’Accesso civico che prevede l’obbligo, in capo alle pubbliche amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;

chiunque può vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti destinatari delle norme.

Considerato che:

a seguito della novella legislativa, l’art. 2 della citata legge n. 241/1990, dispone:

- l’individuazione da parte dell’organo di governo, nell’ambito delle figure apicali dell’Amministrazione, del soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo nel caso di inerzia del dirigente o del Funzionario inadempiente (comma 9 bis);
- la possibilità per il privato, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7 del medesimo articolo 2, di rivolgersi direttamente al titolare del potere sostitutivo affinché il provvedimento finale sia adottato entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (comma 9 ter);
- l’individuazione di specifici adempimenti di competenza del titolare del potere sostitutivo (comma 9 quater);

ai sensi del comma 9 del sopra richiamato articolo 2, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del Dirigente e del Funzionario inadempiente;

la fattispecie “dell’accesso civico” rappresenta una figura del tutto nuova nel nostro ordinamento che si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990 e ss.mm.ii..

Con l’introduzione dell’accesso civico, il legislatore ha inteso ampliare i confini tracciati dalla L. n. 241 del 1990 sotto un duplice profilo, delle informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili e dei requisiti in capo al richiedente”;

Con l’accesso civico chiunque ha il “potere” di controllare democraticamente la conformità dell’attività dell’amministrazione determinando anche una maggiore responsabilizzazione

di coloro che ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla L. n. 190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

anche le società sono legittimate a segnalare eventuali inadempimenti in quanto possono essere interessate ad una serie di informazioni, diverse da quelle del comune cittadino, ma utili per l'esercizio della propria attività.

l'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge 241: quest'ultimo, infatti, è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22, comma 1, lett. b) della l. n. 241 del 1990) e si esercita con la visione o l'estrazione di copia di documenti amministrativi. Diversamente, l'accesso civico non necessita di una particolare legittimazione e riguarda tutte le informazioni e i dati che ai sensi del d.lgs. n. 33 e delle altre disposizioni vigenti le pubbliche amministrazioni devono pubblicare;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere, in attuazione della normativa sopra richiamata, all'individuazione della figura alla quale attribuire l'esercizio del potere sostitutivo, in caso di inerzia, nei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Chieti nonché alla disciplina delle modalità di esercizio dell'accesso civico;

Dato atto che:

nel rispetto della normativa vigente, con Decreto del Presidente della Provincia di Chieti n. 9 del 7 marzo 2013 il Segretario generale della Provincia di Chieti, dott. Angelo Radoccia, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art.1, comma 7, della legge n. 190 del 06 novembre 2012;

i vigenti Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi , approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 214 del 22/04/1999 e più volte modificato e integrato (v. D.G. nn. 84/2002, 38/2003, 120/2004, 127/2004, 163/2007, 513/2007, 230/2010 e 252/2012) e il Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con Deliberazione di Consiglio provinciale n. 97 del 18/07/2011, non prevedono l'attribuzione dei poteri sostitutivi in caso di inerzia nell'adozione, da parte dei Dirigenti competenti, di atti dovuti per legge o per Regolamento;

Considerato che ai fini di cui sopra si rende necessario disciplinare gli istituti in oggetto, in attesa di procedere alla modifica dei regolamenti richiamati, con gli articoli rubricati "Poteri sostitutivi nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione " e Accesso Civico", nel testo riportato nella parte dispositiva della presente deliberazione;

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

la legge 4 aprile 2012, n. 35;

il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;

la circolare n. 2 del 17/07/2013;

lo Statuto della Provincia di Chieti ;

il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

il Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile;

per i motivi espressi in narrativa , a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

1. di attribuire al Segretario Generale i poteri sostitutivi, da esercitare nei casi di inerzia e/o ritardo a concludere i procedimenti da parte dei Dirigenti Responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis della L.241/1990 e ss.ii. mm.

2. di dare atto che il Segretario generale è il responsabile destinatario delle richieste di accesso civico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e in quanto responsabile del Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità della Provincia di Chieti, ex L. 190/2012;

3. di adottare l'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante "Disciplina per l'attuazione delle disposizioni in materia di esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 2, della L n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'Accesso civico, ai sensi dell' art.5 del D.Lgs n. 33/2013 " nel testo che di seguito si riporta;

4. di attribuire al Segretario Generale, sentito lo stesso, le necessarie risorse per l'adeguato svolgimento di tali funzioni;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile;

6. di disporre che il presente atto venga notificato al Segretario generale; comunicato agli Assessori, al Presidente del Consiglio provinciale, ai Dirigenti, ai Responsabili di P.O., al Collegio dei revisori; pubblicato in modo permanente sul sito web.

Su proposta del Presidente, in considerazione dell'urgenza di provvedere, la Giunta all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**Disciplina per l'attuazione delle disposizioni in materia di esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 2, della L n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'Accesso civico, ai sensi dell' art. 5 del D.Lgs n. 33/2013**

**Articolo 1**

(Poteri sostitutivi nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione)

1. Fermo restando quanto disposto dal vigente Regolamento interno per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, il potere sostitutivo, in caso di inerzia del Dirigente competente – Responsabile del procedimento amministrativo, è attribuito al Segretario generale.
2. Il Segretario Generale esercita, ove ricorrano le condizioni, il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti del precedente comma 1, attraverso le strutture competenti o mediante la nomina di un commissario per la conclusione del procedimento, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.
3. I Dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 2, comma 9 quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., entro il 30 gennaio di ogni anno, comunicano al Segretario Generale il riepilogo dei procedimenti, suddivisi per tipologia, riferiti alle strutture di appartenenza, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai Regolamenti.
4. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale e configura aspetti di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile per i dirigenti e per i funzionari inadempienti.
5. Il Segretario Generale segnala alla Giunta provinciale e all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), i casi di mancata o tardiva emanazione dei provvedimenti amministrativi, ai fini della valutazione della performance individuale dei Dirigenti.
6. Nella comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., secondo le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 8 della medesima legge, deve essere indicato anche il soggetto titolare del potere sostitutivo, al quale rivolgersi decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento.

**Articolo 2**

(Accesso civico)

1. Il diritto di accesso civico, disciplinato all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", consente a chiunque di vigilare, attraverso il sito web istituzionale, sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione, sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte dell'Amministrazione provinciale, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla L. n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Anche le società sono legittimate a segnalare inadempimenti utili per l'esercizio della propria attività.

2. L'accesso civico riguarda tutte le informazioni e i dati che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare, ai sensi del citato D.lgs. n. 33 e delle altre disposizioni vigenti.

3. La richiesta di accesso civico va inviata al Segretario generale, nella sua qualità di Responsabile della trasparenza e di Responsabile della prevenzione della corruzione anche mediante mail :

Entro cinque giorni, dalla data di acquisizione della richiesta, la stessa viene inoltrata al Dirigente responsabile dell' ufficio competente che, entro e non oltre i successivi venti giorni, assicura il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 33/2013 .

4. In caso di inerzia del Dirigente responsabile, il Segretario generale esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 1, ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, della l. n. 241 del 1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni".

Letto e sottoscritto

Il Presidente  
(f.to Enrico Di Giuseppantonio)

.....

Il Segretario Generale  
(f.to Angelo Radoccia)

.....

---

### **Certificato di pubblicazione**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questa provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.

Chieti, lì 26/09/2013

IL RESPONSABILE  
(f.to Maria Carla Corrado)

---

### **Certificato di esecutività**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/09/2013 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

Chieti, lì 26/09/2013

IL RESPONSABILE  
(f.to Maria Carla Corrado)

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Chieti, lì 26/09/2013

IL RESPONSABILE  
(Maria Carla Corrado)